



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI DEL SOPPRESSO  
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, 23 MAR 1995

**A** TUTTE DIREZIONI MARITTIME  
TUTTE CAPITANERIE PORTO

## LORO SEDI

Divisione XVIII Sez.  
Prot. n. **5180828** Allegati:.....  
A.24/7

OGGETTO: Art. 48/49 Reg. Cod. Nav. – Disciplina delle procedure di sicurezza dei Depositi/Stabilimenti costieri.

## LETTERA CIRCOLARE

e, per conoscenza:

AI COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE DI  
PORTO

SEDE

AI MINISTERO INDUSTRIA,  
COMMERCIO E ARTIGIANATO –  
DIR. GEN.FEIB DIV. IX

ROMA

Questo Dicastero – in riscontro ad apposito quesito, formulato dalla Capitaneria di Porto di Venezia, concernente le proroghe di esercizio di impianto e deposito costieri accordate dal Ministero dell'Industria e tenuto conto dei chiarimenti richiesti più volte, anche per le vie brevi, da altri Comandi in merito ad alcuni profili concernenti gli artt. 48 e 49 Reg.Cod. Nav. – ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

1) Si sensi dell'art. 48 Reg.Cod.Nav. gli stabilimenti ed i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati precisamente collaudati.

A tale collaudo provvede la Commissione Interministeriale o la Commissione locale, secondo il riparto di competenza fissato nello stesso art. 48 così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24/4/1975, n. 988.

Il collaudo medesimo va effettuato una volta completate le opere (di installazione o di modifica) ai fini, come detto, della messa in esercizio dell'impianto stesso.

Alle operazioni di collaudo medesime si procede previa richiesta della società, restando inteso che l'esercizio effettivo dell'impianto stesso potrà avvenire solo in presenza di tutte le necessarie autorizzazioni e concessioni, ivi compresa quella di spettanza del Ministero dell'Industria.

Dal canto suo il Ministero dell'Industria, nell'ambito della propria competenza, dopo aver autorizzato l'installazione dell'impianto o la sua modifica con apposito provvedimento, adottato di concerto con questo Dicastero, rilascia direttamente alla società, dandone altresì comunicazione allo scrivente, le autorizzazioni di prove di messa a punto e/o esercizio provvisorio in conformità agli artt. 9 e 10 del DPR 18/4/1994 n. 420, in attesa della verifica ai sensi dell'art. 11 del DPR medesimo.

2) Pertanto, in considerazione di quanto precisato, si ritiene che codeste Autorità marittime non debbano procedere a collaudo in occasione delle successive concessioni di proroghe di esercizio provvisorio, emanate dal Ministero dell'Industria, ai sensi della precitata normativa.

In effetti le proroghe concesse semestralmente non attengono alle caratteristiche tecniche degli impianti e ai parametri di sicurezza degli stessi, oggetto della precipua attenzione dell'Autorità marittima, ma si configurano, nel quadro della vigente legislazione petrolifera, come necessario provvedimento di natura provvisoria in attesa della verifica amministrativa di competenza del Ministero dell'Industria medesimo.

Tale verifica viene effettuata, solitamente dopo un certo lasso di tempo, ai soli fini dell'accertamento di quanto realizzato sulla base del decreto di autorizzazione emanato dal predetto Ministero.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esternate, il collaudo ai sensi dell'art. 48 Reg.Cod.Nav., in relazione alle modifiche effettuate, va eseguito una sola volta dopo il completamento delle opere, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei parametri di sicurezza per l'esercizio dell'impianto stesso.

Naturalmente, a discrezionale giudizio del Comandante di porto, gli stabilimenti ed i depositi costieri possono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della Commissione locale – (art. 49 1° c. Reg.Cod.Nav.) ed, in ogni caso, sono assoggettati alla visita generale triennale ai sensi del 2° c. del citato art. 49 Reg.Cod.Nav.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to CILIBERTI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL DIRIGENTE  
Dott. Gioacchino ELEFANTE